

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### COMUNICATO UFFICIALE N. 18/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 3 febbraio 2006, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Dott. Alfonso Barbarano, Avv. Francesco Bevivino, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Fabio Sarandrea, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

**1. 1. RECLAMO N. 97 DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITA’ DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA (26.3.82) DA PARTE DEL COMITATO INTERREGIONALE**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo dell’A.S.D. Trapani Calcio ed ordina incamerarsi la tassa reclamo. Dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.

**2. 2. RECLAMO N. 106 DELLA A.C. REGGIANA 1919 SPA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE NORDI OMAR (26.5.71)**

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo della A.C. Reggiana dichiara la natura definitiva del trasferimento del calciatore Nordi Omar dalla U.S.Pergocrema 1932 alla A.C.Reggiana 1919, e per l’effetto dichiara valida la risoluzione del contratto economico fra il calciatore e la A.C.Reggiana 1919 del 2712/2005. Visto l’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva dispone correggersi nei sensi predetti la variazione di tesseramento n. 12141 del 5/9/2005. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**3. 3. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 107 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FANNA MARCO (28.9.1986) IN FAVORE DELL’A.C. REGGIANA 1919**

La Commissione Tesseramenti dichiara valido il trasferimento del calciatore Fanna Marco alla A.C. Reggiana 1919.

**4. 4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 104 DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO  
COMITATO INTERREGIONALE IN ORDINE ALLA PRESUNTA IRREGOLARITA'  
DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZAGARIA LUCIANO MARCO  
(17.10.86) PER LA F.C. FRANCAVILLA**

La Commissione Tesseramenti dichiara nullo il trasferimento del calciatore Zagaria Luciano Marco al F.C. Francavilla.

**5. 5. RECLAMO N. 67 DELLA SIGNORA MANCUSO CARAVAGLIA SANTA  
TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL  
FIGLIO MINORE PROSPERI PIERLUIGI IN FAVORE DELLA U.S. CESA IN  
QUANTO NON SOTTOSCRITTO**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**6. 6. RECLAMO N. 68 DELLA SIGNORA BERNETTI EMANUELA TENDENTE AD  
OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE  
SEGANTINI LUCA IN FAVORE DELLA U.S. CESA IN QUANTO NON  
SOTTOSCRITTO**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**7. 7. RECLAMO N. 69 DELLA SIGNORA BIANCHINI DONATELLA TENDENTE  
AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO  
MINORE BORBORINI JACOPO IN FAVORE DELLA U.S. CESA IN QUANTO  
NON SOTTOSCRITTO**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 3 febbraio 2006

- IL SEGRETARIO  
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Dott. Franco Carraro